

Zes unica: approvato il modello di comunicazione relativo al credito d'imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio 2026

Approvato il modello di comunicazione necessario per ottenere il contributo aggiuntivo relativo alla Zes unica, erogato sotto forma di credito d'imposta, dedicato alle imprese che hanno inviato in tempo la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.

Bonus ZES unica Mezzogiorno (esonero contributivo): le istruzioni Inps

Con la circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 10, l'istituto previdenziale ha illustrato la misura del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornito le istruzioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Nello specifico, l'esonero contributivo spetta in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o un'unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni.

Per il legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Precisato che, secondo il decreto Coesione, l'esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Infine, l'esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Estensione della ZES unica a Marche e Umbria. In Gazzetta la Legge 18 novembre 2025, n. 171

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2025, la Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante: «Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria», che estende a tali regioni il perimetro della ZES unica.

I progetti di investimento localizzati in Umbria e Marche potranno, quindi, beneficiare della semplificazione amministrativa costituita dall'autorizzazione unica, accedendo

allo Sportello Unico Digitale SUD ZES.

La nuova legge, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, dispongono l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai territori delle regioni Marche ed Umbria (comma 1, dell'art. 1).

Si rammenta che, in base all'Allegato II della Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021 (con la quale sono state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali 2021-2027) le regioni in transizione dell'Italia, individuate dalla normativa europea come ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE, sono: Abruzzo, Umbria e Marche.

Credito d'imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

L'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi

all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Ai sensi del successivo comma 439, primo periodo, dell'articolo 1, della citata Legge n. 199/2025 gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo 1 prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all'Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Credito d'imposta ZES Unica 2025: le ultime risposte AE e perché tutto ruota al 15 novembre 2025

L'Agenzia delle Entrate, con due risposte ad interpelli ha assestato due tasselli interpretativi chiave sul credito d'imposta ZES Unica proprio in vista della comunicazione integrativa (finestra 18 novembre – 2 dicembre 2025):

Quando si misura la “dimensione” d'impresa ai fini dell'intensità d'aiuto;

Come calcolare il limite del 50% sulla componente immobiliare nei progetti “misti”.

Il tutto con un punto fermo: gli investimenti vanno realizzati entro il 15 novembre 2025 per poter confermare il credito prenotato con la comunicazione “originaria” (invio 31 marzo – 30 maggio 2025).

Pronto il software di compilazione del modello di comunicazione degli investimenti nella ZES Unica 2025

Rilasciato dall'Agenzia delle entrate il software ZES_UNICA_2025 che consente la compilazione del modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

E' inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura. Istituiti i codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti

L'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Con decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il

modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025 è stato istituito il seguente codice tributo:

- "7035" denominato "credito d'imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124".

ZES Unica. Le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile sono

entrambe pari al 100 per cento

Con provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono entrambe pari al 100 per cento.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, risultanti dall'ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024, come modificato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicati per le sopra citate percentuali, troncando il risultato all'unità di euro.

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell'anno 2023

**dalle imprese del settore
agricolo e di quello della
pesca e dell'acquacoltura. La
percentuale effettivamente
fruibile da ciascun
beneficiario è pari al 100
per cento dell'importo del
credito richiesto**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 429889/2024 del 28 novembre 2024, recante: «Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell'anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», fissata al 100 per cento, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre 2024. Pertanto, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 100 per cento, troncando il risultato all'unità di euro.

Da oggi è possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura

Da oggi è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per gli per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", sono disponibili le applicazioni "Entratel" e "File Internet", che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Tax credit Zes unica. Approvato il modello per comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

Approvato, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 418393 /2024, il modello per accedere al tax credit riconosciuto per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica in favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e PMI attive nella pesca e nell'acquacoltura. La finestra per comunicare gli investimenti agevolabili, effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024, si aprirà domani, 20 novembre, per poi chiudersi il 17 gennaio 2025. Il provvedimento definisce contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione, necessaria per accedere al contributo introdotto dall'articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023.

Rilasciato il software di compilazione relativo all'aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES

18/11/2024 – Presentazione Comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (mod. ZEI24)

Da oggi è possibile inviare i file contenenti la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", sono disponibili le applicazioni "Entratel" e "File Internet", che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Zes unica. Approvato il nuovo modello per l'integrazione degli investimenti

L'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15

novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024 è stato disposto:

- l'aggiornamento del modello di comunicazione, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l'indicazione separata dei predetti investimenti;
- ulteriori modifiche al citato modello di comunicazione;
- modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024.

Come anticipato, la comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, utilizzando il nuovo modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”. Approvato il modello di comunicazione integrativa prevista dal D.L. “Omnibus”

Approvato il nuovo modello per trasmettere la comunicazione integrativa relativa al tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”, prevista dal D.L. n. 113/2024.

Il provvedimento, del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024, dell’Agenzia delle entrate, detta nuove regole per l’invio delle comunicazioni e modifica quanto indicato dal provvedimento dell’11 giugno 2024, stabilendo che non si terrà conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.

Gli operatori economici potranno usare il modello che sarà messo a disposizione sul sito delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno.

Bonus investimenti ZES Unica. La percentuale del credito d’imposta effettivamente

fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668 per cento dell'importo richiesto

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024, emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Il comma 4 dell'articolo 5 del Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: recante: «Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli», ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, con provvedimento del 22 luglio 2024, prot. n. 305765/2024 l'Agenzia delle entrate ha reso nota la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario. Questa è pari al 17,6668 per cento ($1.670.000.000 / 9.452.741.120$) dell'importo del credito richiesto.

Comunicazione per il bonus investimenti nella Zes unica. Pronta l'applicazione che consente la compilazione del file telematico

Da oggi (12 giugno 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti le richieste di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124).

A tal proposito sul sito dell'Agenzia delle entrate è disponibile l'applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", sono disponibili le applicazioni "Entratel" e "File Internet", che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Disponibile online il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica

Pubblicato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (decreto-legge Sud).

Pertanto, da oggi 12 giugno al 12 luglio 2024 i soggetti interessati possono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Credito d'imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della

produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura

Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» ha modificato il decreto-legge Sud, introducendo l'art. 16-bis, rubricato «Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura».

Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta. Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, sempre che il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50 % del valore complessivo e dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Le modalità di accesso al beneficio saranno definite con

decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.